



Confartigianato
imprese VENETO

LA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AUTORIPARATORI

Relatore: Avvocato Andrea Valerio

Si precisa che la presentazione che segue intende essere una guida operativa, senza pretesa di esaustività di tutte le problematiche sottese alla tematica trattata; eventuali imprecisioni, sotto il profilo tecnico, sono dettate da esigenze di sintesi e di semplificazione.



Verona, 27 maggio 2010

Verona,
27-05-2010

Introduzione

- La legge professionale relativa alle imprese di autoriparazione (L. 5 febbraio 1992 n. 122) definisce l'attività di autoriparazione come *“l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”*; tuttavia, la legge professionale non disciplina la responsabilità civile degli autoriparatori - nella cui categoria rientrano le figure professionali del meccanico, del motorista, del carrozziere, dell'elettrauto e del gommista – dovendosi per ciò fare riferimento alle disposizioni generali dettate dall'ordinamento in materia di responsabilità per danni derivante da inadempimento contrattuale.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Introduzione

- La responsabilità dell'autoriparatore nasce sempre dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il cliente, che può essere ricondotta:
 1. alla cattiva esecuzione della prestazione d'opera;
 2. ovvero, all'omissione di comportamenti comunque doverosi.

Il contenuto degli obblighi dell'autoriparatore e quindi l'ampiezza della sua responsabilità varia in funzione della natura soggettiva del cliente, a seconda che si tratti di un **professionista** (imprenditore individuale, società commerciale, libero professionista) oppure di un **consumatore** (il cliente privato che non agisce per fini imprenditoriali o professionali).

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Prima di passare ad esaminare le regole che disciplinano il comportamento da seguire a seconda che il cliente sia un professionista od un consumatore, ricordiamo di seguito alcune regole di carattere generale, vevoli in ogni caso.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Le attività che l'autoriparatore svolge in forma autonoma nell'ambito della propria azienda sono di diversa natura: offre suggerimenti ed indicazioni tecniche al cliente, esegue controlli sui veicoli, fornisce componenti di ricambio, esegue interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, ecc...
Tale attività complessa è riconducibile al **contratto di prestazione d'opera.**

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- La disciplina della responsabilità civile dell'autoriparatore, pertanto, è innanzitutto rinvenibile nei principi che la legge stabilisce in materia di prestazione d'opera, ai quali si devono aggiungere i principi giuridici generali in materia di adempimento degli obblighi nascenti da contratto.
- Primo principio: la prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Secondo principio: l'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la **diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione**. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Il principio poc'anzi enunciato ha una notevole rilevanza pratica, in quanto serve a valutare in concreto la sussistenza o meno di una responsabilità dell'autoriparatore nel caso di contestazione: infatti, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del cliente, l'autoriparatore deve eseguire la riparazione e/o sostituzione ricorrendo alle tecniche di intervento nonché all'impiego di materiali e pezzi di ricambio, che secondo le regole dell'arte si rivelano più idonei alla soluzione del problema (anche se si tratta di materiali e/o tecniche più costosi rispetto ad altri che sarebbero possibili, ma non consigliabili per una esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Terzo principio: l'autoriparatore **deve sempre rifiutarsi** di eseguire interventi che siano **contrari alle specifiche prescrizioni** imposte da normative tecniche di settore o che siano comunque tali da **compromettere o non garantire le condizioni minime di sicurezza attiva del veicolo**;
ne consegue che:

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- se il cliente richiede, per motivi di economicità, di eseguire un intervento parziale o non conforme alle regole dell'arte (ma tale da non pregiudicare la sicurezza del veicolo) l'autoriparatore deve informare espressamente il cliente dei rischi e delle corrette modalità di intervento; se il cliente insiste nella sua richiesta, malgrado l'informativa ricevuta, è opportuno che l'autoriparatore proceda all'intervento soltanto dietro **autorizzazione scritta del cliente, contenente una clausola di esonero da eventuali responsabilità.**

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- In ogni caso, prima di iniziare i lavori, è opportuno che l'autoriparatore sottoponga e **faccia sottoscrivere** al cliente **un chiaro preventivo** degli interventi da eseguire e dei componenti da sostituire o da installare; tale documento costituisce, nel contempo, autorizzazione all'esecuzione dell'opera ed accettazione del prezzo preventivato e può valere, all'occorrenza, quale titolo di riconoscimento del debito da parte del cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Qualora, nel corso dell'esecuzione di un intervento commissionato dal cliente, l'autoriparatore si accorga dell'esistenza di difetti o condizioni di inidoneità del veicolo non segnalati o non conosciuti dallo stesso proprietario del mezzo, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo e, dunque, da mettere a rischio l'incolumità dei passeggeri, **l'autoriparatore ha sempre l'obbligo giuridico di informare il cliente in ordine ai problemi ed ai difetti riscontrati e di far presente i rischi connessi**, illustrando gli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Regole generali in materia di responsabilità civile dell'autoriparatore

- Effetto inevitabile ed automatico dell'assunzione dell'incarico di riparazione è la responsabilità per la **custodia** del veicolo per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori commissionati, a prescindere da uno specifico accordo con il cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Tipologie di clientela e tipologie di garanzia:

- La disciplina della garanzia, per quanto concerne la durata e le modalità di esercizio da parte del cliente, variano a seconda della natura del cliente stesso, dovendosi distinguere **due categorie** di clientela e, conseguentemente, due distinti regimi di garanzia:

1. **IL CONSUMATORE**

2. **IL PROFESSIONISTA OD IMPRENDITORE**

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Come distinguere le due categorie di clientela ed il conseguente regime applicabile alla garanzia che il venditore – riparatore deve prestare: LE DEFINIZIONI

- **CONSUMATORE:**

La **persona fisica** che agisce per scopi estranei all'attività professionale od imprenditoriale **eventualmente** svolta.

- **PROFESSIONISTA:**

la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Dunque, anche il professionista può essere considerato consumatore se richiede una prestazione per scopi estranei alla propria attività: dal punto di vista pratico, la distinzione si avrà a seconda che, per la prestazione, il professionista richieda la fattura o la ricevuta fiscale.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- Ambito di applicazione

Le norme a tutela del consumatore, che di seguito vedremo, non valgono soltanto nel caso della compravendita; ai contratti di vendita, infatti, sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati *alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.*

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- Quando l'autoriparatore esegue un intervento a favore di un cliente non professionale valgono regole speciali, che assicurano al cliente, in modo inderogabile, una garanzia legale per qualsiasi “**difetto di conformità**” dei componenti installati e/o sostituiti dall'autoriparatore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- La garanzia legale sulla conformità ha una **durata minima di due anni**, che decorrono dal momento della consegna del veicolo al consumatore.
- La garanzia legale ha durata di due anni anche per i componenti usati; tuttavia, in questo caso, la legge consente che il periodo di garanzia possa essere ridotto fino ad una durata minima di un anno, purché ciò risulti espressamente da un accordo scritto con il consumatore.
- La legge prevede altresì un **termine di decadenza dal diritto alla garanzia**, se il consumatore non **denuncia** il difetto di conformità all'autoriparatore **entro due mesi dalla scoperta**, a meno che l'autoriparatore non abbia **ricosciuto** esso stesso l'esistenza del difetto ovvero l'abbia **volutamente occultato** al consumatore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- La garanzia legale è inderogabile ed irrinunciabile per legge; pertanto, è nulla qualsiasi clausola che abbia la finalità di escluderla o limitarla, anche nel caso in cui, a fronte di tale rinuncia, venga riconosciuto al consumatore un prezzo più favorevole rispetto a quello normalmente praticato dall'autoriparatore.
- Una rinuncia alle conseguenze derivanti dall'applicazione della garanzia legale è valida solamente se interviene successivamente alla denuncia del difetto di conformità: per es., l'autoriparatore può accordarsi con il consumatore nel senso di impegnarsi, a fronte della rinuncia a far valere la garanzia legale, a corrispondere al cliente una somma determinata od a riparare un altro veicolo.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- Quando un componente manifesti un difetto di conformità l'autoriparatore deve sempre risponderne in virtù della garanzia legale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un difetto imputabile al produttore od al precedente rivenditore del componente, indipendentemente da una sua colpa specifica nell'installazione del componente. Tuttavia, l'autoriparatore potrà richiedere al rivenditore del componente difettoso il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'intervento in garanzia eseguito a favore del consumatore (diritto di regresso).

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- La conformità al contratto

Al fine di poter valutare l'applicabilità della garanzia legale, fondamentale è il concetto di “conformità al contratto”. Il parametro di valutazione della conformità deriva dalle aspettative dei consumatori, che si basano non più solamente sulla notorietà delle caratteristiche del bene ma anche sulla pubblicità e sulla specifica esigenza rappresentata al venditore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

Verona,

27-05-2010

● Il difetto di conformità non si ha solamente nel caso di rottura o di cattivo funzionamento di un componente, ma tutte le volte che il componente installato non si riveli conforme alle previsioni del contratto concluso, ovvero quando:

- 1) Il componente non si riveli idoneo all'uso abituale;
- 2) oppure il bene non presenti le caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, **in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; viene quindi attribuita espressa efficacia alle dichiarazioni riportate sulle etichette di confezionamento e addirittura alle promesse fatte in sede di reclame del prodotto;**

E' opportuno, pertanto, fare sempre una descrizione il più possibile fedele delle caratteristiche del componente, per evitare che successivamente il consumatore possa lamentare, come difetto di conformità, l'assenza di talune qualità troppo generosamente attribuite al componente oggetto di installazione. E' altrettanto opportuno che l'autoriparatore specifichi sempre se il componente è un ricambio originale oppure un ricambio di qualità corrispondente, precisando tale circostanza nel preventivo che deve essere sempre sottoscritto dal consumatore prima dell'intervento.

Relatore:

avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- 3) il bene non sia idoneo **all'uso particolare** voluto dal consumatore o che sia stato da questi portato a conoscenza dell'autoriparatore al momento della conclusione del contratto e che l'autoriparatore abbia accettato anche per fatti concludenti. **E' il caso in cui il consumatore si rivolge al venditore richiedendogli non un prodotto specifico ma rappresentandogli una esigenza e chiedendogli un prodotto in grado di soddisfarla (per es., viene richiesta la sostituzione dei pneumatici, specificando che il veicolo viene impiegato con frequenza con bassissime temperature ed in presenza di neve e ghiaccio).** In questi casi l'autoriparatore deve tenere conto dell'indicazione, evitando di installare componenti che non si rivelino idonei all'uso particolare voluto dal consumatore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

L'imperfetta installazione del componente è equiparata al difetto di conformità dello stesso quando l'installazione è compresa nel contratto ed è stata effettuata dall'autoriparatore o sotto la sua responsabilità.

Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

Il consumatore non può avvalersi della garanzia legale quando, al momento della conclusione del contratto, **conosceva** l'esistenza del difetto di conformità oppure **non poteva ignorarlo usando l'ordinaria diligenza**.

Tale conoscenza o conoscibilità del difetto deve tuttavia essere certa ed essere già presente al momento del conferimento dell'incarico.

L'esempio è quello di un accordo tra autoriparatore che si impegni ad installare un componente usato le cui qualità siano inferiori a quelle medie, per consentire un risparmio di costi. In questo caso il consumatore non potrà avvalersi della garanzia legale lamentando la minore capacità prestazionale del componente, purché l'autoriparatore possa dimostrare che al momento della conclusione del contratto e quindi prima dell'esecuzione dell'intervento il consumatore conosceva tale circostanza ed ha, ciò nonostante, accettato l'installazione di quel componente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- Affinché possa trovare applicazione la garanzia legale, occorre che il consumatore possa dimostrare che il difetto di conformità sussisteva già al momento della riconsegna del veicolo.
- Tuttavia, **nei primi sei mesi dalla riconsegna** opera una presunzione legale che comporta una inversione dell'onere della prova: **i difetti di conformità che si manifestano entro tale termine si presumono sussistenti al momento della riconsegna; spetta all'autoriparatore fornire la prova (assai difficile) che il difetto non sussisteva al momento della consegna e che non è dovuto al suo operato.**
- Se il difetto si manifesta oltre detto termine, invece, spetterà al consumatore fornire la prova che il difetto non è dovuto a circostanze fortuite o ad interventi successivi.

Relatore:
avv. A. Valerio

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

Verona,
27-05-2010

Diritti del consumatore: In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto ad invocare una serie di **rimedi**, nel rispetto del seguente ordine:

1. può chiedere la **riparazione o sostituzione** a sua scelta, entro un congruo termine e senza sopportarne le spese che si rendessero necessarie (spedizione, manodopera, materiali).
2. può chiedere i rimedi della **riduzione del prezzo** o della **risoluzione del contratto** solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) **la riparazione o la sostituzione sono impossibili;**
 - b) **la riparazione o la sostituzione sono eccessivamente onerose;**
 - c) **l'autoriparatore non provvede alla riparazione/sostituzione entro un congruo termine;**
 - d) **quando la riparazione o la sostituzione, pur se effettuate, hanno arrecato danni notevoli al consumatore.**

Si deve precisare che per un difetto di conformità **lieve**, ovvero tale da non compromettere le caratteristiche essenziali del componente, per il quale non sia stato possibile o sia eccessivamente oneroso attuare la riparazione o la sostituzione, il consumatore può domandare soltanto la **riduzione di prezzo**. Nella determinazione dell'importo della riduzione, peraltro, si dovrà tenere conto del **periodo di utilizzo del bene** da parte del consumatore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

- **La garanzia convenzionale**

Il rimedio prescelto deve essere attuato senza spese per il consumatore; tuttavia, in caso di “**garanzia convenzionale**”, ovvero di una garanzia aggiuntiva rispetto a quella legale, concessa autonomamente dall'autoriparatore, gratuitamente o dietro corrispettivo (per es., estensione della garanzia da due a tre anni oppure messa a disposizione di un'auto sostitutiva per il tempo occorrente alle riparazioni) potranno essere previsti costi a carico del consumatore (per es., il costo della chiamata per il soccorso od il traino del veicolo).

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

Denunciato il vizio il cliente dovrà scegliere il rimedio che preferisce, nel rispetto della graduazione appena vista e l'autoriparatore rimarrà obbligato ad attuare il rimedio scelto dal cliente, potendosi rifiutare di riparare o di sostituire il bene solo in caso di **materiale impossibilità od eccessiva onerosità dell'operazione**, quest'ultima valutabile alla luce di tre parametri predeterminati dalla legge:

1. valore del bene
2. entità del difetto
3. il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Pertanto, l'autoriparatore potrà proporre soluzioni alternative atte a soddisfare il cliente in conformità a quanto previsto dalla norma; in questo caso il consumatore potrà accettare la proposta o respingerla, optando per un altro rimedio. In sostanza, l'ultima parola spetta comunque al consumatore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

Verona,
27-05-2010

- Il rimedio prescelto dal cliente deve essere attuato entro un “**congruo termine**” e “**senza notevoli inconvenienti**” per il consumatore. In caso contrario, altrimenti, come abbiamo visto, il cliente potrà ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche se la riparazione e/o la sostituzione è stata eseguita (ma con ritardo e con gravi disagi).
- Pertanto, è opportuno che l'autoriparatore indichi sempre un termine per l'attuazione del rimedio che sia in grado di rispettare e che sia stato espressamente accettato dal consumatore, meglio se in forma scritta.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

● Termini

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare il difetto di conformità nel termine di **due mesi**, che decorrono dal giorno della scoperta dello stesso.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

La garanzia copre i vizi che si dovessero manifestare nel termine di **due anni**, che decorrono dalla data di consegna del bene.

Il suddetto termine è **convenzionalmente** limitabile ad un anno, limitatamente ai beni usati.

L'azione civile rivolta a far valere in giudizio i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di **26 mesi** decorrenti dalla consegna del bene.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un consumatore

In linea generale, spetterà al consumatore, in caso di difformità o vizi, dimostrare di avere acquistato il bene presso il venditore, la data di acquisto, la presenza della non conformità al momento della consegna, la tempestività della denuncia, se necessaria.

Tuttavia, per i primi **sei mesi** dalla consegna, la legge ha stabilito un'inversione dell'onere della prova: **si presume** che ogni difetto di conformità fosse già esistente al momento della consegna; spetterà al venditore, se ne sarà in grado, di fornire la prova contraria.

Relatore:
avv. A. Valerio

Il diritto di regresso a tutela dell'autoriparatore tenuto a prestare la garanzia legale

Verona,
27-05-2010

● Il diritto di regresso

Quando l'autoriparatore abbia effettuato una sostituzione/riparazione del pezzo di ricambio o sia andato soggetto ad uno degli altri rimedi previsti dalla disciplina per un difetto di conformità imputabile ad un'azione od omissione di un precedente anello della catena, ovvero del **produttore**, di un **precedente rivenditore** oppure di un **altro intermediario**, **egli ha diritto di pretendere il rimborso da questi soggetti delle spese affrontate e dei costi sostenuti per far fronte alla garanzia legale nei confronti del consumatore.**

Per “**produttore**” si intende il fabbricante del componente, l'importatore del componente nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altro soggetto che si presenta comunque come produttore apponendo sul componente il suo nome, marchio od altro segno distintivo.

Per “**precedente venditore**” si intendono i soggetti che hanno acquistato il componente dal produttore e lo hanno successivamente venduto ad altri soggetti della catena distributiva, fino a giungere all'autoriparatore.

Per “**intermediari**” si intendono tutti quei soggetti quali vettori, spedizionieri, agenti che, pur non essendo mai divenuti proprietari del componente, ne abbiano avuto la disponibilità materiale. Se il difetto del componente è imputabile a colpa di quest'ultima categoria, il diritto di regresso deve essere esercitato nei confronti del rivenditore per conto del quale l'intermediario agiva.

Relatore:
avv. A. Valerio

Il diritto di regresso a tutela dell'autoriparatore tenuto a prestare la garanzia legale

Verona,
27-05-2010

Per poter esercitare il diritto di regresso è necessario che la denuncia del difetto di conformità del consumatore risulti **legittima, fondata e tempestiva**.

L'autoriparatore, infatti, non potrà pretendere il rimborso se ha effettuato la sostituzione del componente solo per conservare la fiducia del cliente, mentre la sostituzione non era necessaria od era eccessivamente onerosa.

Allo stesso modo, il rimborso non potrà essere preteso se l'autoriparatore conosceva o doveva conoscere secondo l'ordinaria diligenza l'esistenza del difetto di conformità. In questo caso, infatti, l'autoriparatore deve astenersi dall'installare il componente difettoso.

Il diritto di regresso si prescrive nel termine di un anno dall'esecuzione della prestazione in garanzia.

(Ad esempio, se un autoriparatore ha montato una batteria difettosa sull'automobile del cliente, sarà tenuto a sostituirla o ripararla senza spese di manodopera né di materiale per il suo cliente. A sua volta, l'autoriparatore potrà rivalersi delle spese sostenute sulla casa produttrice delle batterie o sull'intermediario che gliele ha fornite entro un anno, che decorre dal giorno in cui ha effettuato l'intervento di sostituzione/riparazione.)

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Il diritto di regresso a tutela dell'autoriparatore tenuto a prestare la garanzia legale

Va precisato che:

- l'autoriparatore può esercitare il diritto di regresso anche se è già scaduto il termine di un anno per far valere la garanzia per i vizi del componente nei confronti del precedente rivenditore. Ovvero, la richiesta di rimborso può sempre essere esercitata entro un anno dall'esecuzione dell'intervento per soddisfare la garanzia legale del consumatore, indipendentemente dal momento in cui il componente è stato acquistato dall'autoriparatore presso il precedente rivenditore.
- il diritto di regresso in capo all'autoriparatore è **rinunciabile, a differenza** dei diritti di garanzia sanciti in favore dei consumatori, che sono irrinunciabili e protetti dalla previsione di nullità di tutti i patti contrari o che tendano a modificarli in negativo). Può legittimamente accadere, pertanto, che nei contratti di fornitura siano incluse specifiche clausole di espressa rinuncia all'azione di regresso, che privano il venditore finale della facoltà, prevista dalla legge, ma con norma che ammette deroga, di rivalersi a ritroso sui propri fornitori. Se l'autoriparatore dell'esempio precedente avesse firmato una simile clausola, si ritroverebbe ad essere l'unico a rispondere del vizio, anche se il difetto della batteria non dipendesse dalla sua installazione, ma dalla casa produttrice.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Il diritto di regresso a tutela dell'autoriparatore tenuto a prestare la garanzia legale

- Tuttavia, dal momento che simili clausole - spesso nascoste fra le tante del contratto - spesso non possono comunque costituire oggetto di trattativa con il fornitore, in considerazione del diverso potere contrattuale delle parti, è opportuno provvedere alla stipula di apposite **polizze assicurative** che prevedano la corresponsione di un indennizzo per tutti i casi in cui per l'autoriparatore non sia possibile recuperare dal produttore o da un precedente rivenditore della catena distributiva le perdite subite ed i danni sopportati a causa di una clausola di esclusione del diritto di regresso.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

La garanzia convenzionale

- Quelli appena visti sono i contenuti della garanzia legale, ineliminabile ed inderogabile, che l'autoriparatore deve sempre prestare in favore del consumatore. Si possono tuttavia pattuire garanzie ulteriori, che sono disciplinate con il nome **di garanzie convenzionali**.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate **nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità**. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare i seguenti elementi:

- a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla nuova legge e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
- b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve inoltre essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

La garanzia convenzionale

- La garanzia convenzionale impegna chi la offre non solo sulla base delle dichiarazioni contenute nel documento nel quale sia prevista, **ma anche sulla base della relativa pubblicità**: il legislatore ha voluto che la pubblicità costituisse parte integrante della garanzia perché il consumatore, generalmente, non prende visione della garanzia al momento dell'acquisto e, anzi, si forma convinzioni ed aspettative sulla base della relativa pubblicità.
- Qualora la garanzia convenzionale non rispetti i contenuti più sopra elencati rimarrà comunque valida ed il consumatore potrà avvalersene, ma darà diritto a quest'ultimo di pretendere l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo legale di informazione.
- Ricordiamo, infine, che limitare ad un anno la garanzia per i beni usati è comunque una clausola vessatoria, che necessita di essere approvata mediante l'apposizione della doppia firma.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

- Fonti

Abbiamo visto più sopra come la disciplina della garanzia vari a seconda della categoria a cui appartiene il cliente.

Il codice del consumo non trova applicazione quando l'opera venga prestata dall'autoriparatore in favore di un cliente professionista od imprenditore.

In questi casi il rapporto contrattuale non viene disciplinato dalle norme contenute nel Codice del Consumo, bensì dagli articoli del codice civile che regolano il singolo tipo contrattuale (contratto di compravendita, contratto d'opera, appalto).

Relatore:
avv. A. Valerio

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

Verona,
27-05-2010

- La garanzia per i vizi, in questo caso, opera nel modo seguente:
 1. La garanzia ha la **durata di un anno**, che decorre sempre dal momento della riconsegna del veicolo al cliente; il **cliente decade** dal diritto alla garanzia se non denuncia all'autoriparatore l'esistenza del difetto entro **otto giorni dalla scoperta**, a meno che l'autoriparatore abbia volutamente occultato il difetto al cliente ovvero lo abbia riconosciuto, anche implicitamente, come avviene se l'autoriparatore, pur non riconoscendosi responsabile, si sia comunque impegnato ad eseguire la riparazione o la sostituzione del componente difettoso.

Precisiamo che la denuncia del difetto da parte del cliente non richiede forme particolari, potendo ben essere formulata anche per telefono; tuttavia, **spetterà al cliente provare di avere comunicato il difetto nel rispetto del termine di decadenza di otto giorni dalla sua scoperta**; in caso contrario il cliente perde il diritto alla garanzia.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

2. La garanzia può essere esclusa o limitata per accordo con il cliente, purché l'autoriparatore non nasconda in mala fede l'esistenza del difetto del componente, a differenza di quanto avviene per il cliente consumatore. Se si verificano rotture o guasti, in presenza di un tale accordo, il cliente potrà esercitare i propri diritti esclusivamente nei confronti del produttore, sempre che per legge sussista una responsabilità di quest'ultimo per difetti di fabbricazione.

Un tale accordo, tuttavia, è valido solamente se viene **specificamente approvato per iscritto** dal cliente; nessun valore potranno avere eventuali avvisi affissi o cartelli esposti all'interno dei locali dell'azienda.

Anche in questo caso, comunque, vale la regola per cui la garanzia è esclusa se l'autoriparatore è in grado di provare che il cliente, al momento del contratto, conosceva i difetti del componente o comunque avrebbe potuto riconoscerli con facilità.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

3. La garanzia, in questo caso, non copre qualsiasi “difetto di conformità”, come nel caso del cliente consumatore, bensì soltanto i difetti che pregiudicano la corretta funzionalità e la normale utilizzabilità del componente, nonché i difetti che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore economico, ovvero i difetti derivanti da una procedura di installazione non corretta, che abbia pregiudicato la normale funzionalità o le qualità prestazionali del componente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

Diritti del cliente professionale

- La garanzia per i vizi prescinde da un accertamento della colpa dell'autoriparatore, in quanto è dovuta per il semplice fatto oggettivo della loro esistenza.
- Quando sussistono condizioni per l'operatività della garanzia, il cliente può pretendere solamente la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo pagato all'autoriparatore. Nel caso di risoluzione del contratto l'autoriparatore deve restituire al cliente il prezzo ricevuto, mentre il cliente deve restituire all'autoriparatore il componente difettoso, a meno che questo non sia andato distrutto; nel caso di riduzione di prezzo, invece, l'autoriparatore deve restituire una parte del prezzo, proporzionale alla gravità del difetto ed alla funzionalità ed al valore attuale del componente.
- A differenza del cliente consumatore, il cliente professionale non può pretendere la riparazione o la sostituzione del componente difettoso. Nulla vieta, comunque, che l'autoriparatore, al fine di evitare tali conseguenze, possa decidere comunque di effettuare la riparazione o la sostituzione, anche al fine di conservare il rapporto di fiducia con il cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Disciplina della garanzia quando il cliente è un imprenditore - professionista

Verona,
27-05-2010

- Nel caso in cui il difetto del componente abbia arrecato dei danni al cliente, questi ne potrà pretendere il risarcimento; tuttavia, spetterà al cliente dimostrare che i danni ulteriori sono conseguenza immediata e diretta dell'operato colposo dell'autoriparatore (ad esempio, in quanto addebitabili ad un difetto del componente o ad una sua errata installazione).
- Pertanto, l'autoriparatore risponde con la garanzia per i vizi indipendentemente da sua colpa, ma risponde dei danni che possono derivare dal vizio solamente quando sia ravvisabile una colpa a suo carico. Per esempio, la colpa dell'autoriparatore per i danni ulteriori deve escludersi quando il componente installato rompendosi, provochi ulteriori danni a catena, a causa di un difetto di fabbricazione interno al componente, ed assolutamente impercettibile dall'esterno, malgrado la normale diligenza professionale in fase di montaggio.
- In ogni caso, la risarcibilità dei danni ulteriori da parte dell'autoriparatore presuppone che il cliente abbia denunciato il difetto entro gli otto giorni dalla scoperta e deve avere proposto la domanda di risarcimento entro un anno dalla riconsegna del veicolo.

Relatore:
avv. A. Valerio

Casi pratici: 1) Come comportarsi in caso di denuncia di un difetto di conformità da parte di un cliente consumatore

Verona,
27-05-2010

- L'autoriparatore deve subito verificare:
 1. Che il difetto riguardi componenti o pezzi installati dal medesimo (la garanzia non è dovuta se i componenti installati siano stati oggetto di successivi interventi e/o manomissioni);
 2. Che l'installazione sia avvenuta da meno di due anni dal verificarsi del difetto o, se si tratta di componente usato e la garanzia sia stata convenzionalmente ridotta, da meno di un anno (il termine si calcola dall'effettiva consegna del veicolo e non dalla data di emissione del documento fiscale);
 3. Che il difetto si sia manifestato da meno di due mesi dalla denuncia fatta dal consumatore (la circostanza può risultare dalla stessa tipologia del difetto o da una dichiarazione resa dal cliente);
 4. Che il difetto si sia manifestato entro sei mesi dall'intervento eseguito (termine oltre il quale, qualora l'autoriparatore ritenga con certezza che il difetto non sia imputabile al proprio operato, può pretendere che la prova dell'esistenza del difetto di conformità al momento della consegna sia fornita dal consumatore);

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 1) Come comportarsi in caso di denuncia di un difetto di conformità da parte di un cliente consumatore

- Se vengono riscontrate tutte queste circostanze, è bene che l'autoriparatore ne dia atto in un documento, datato e sottoscritto anche dal consumatore, utile al fine di esercitare il diritto di regresso nei confronti del produttore e/o del precedente rivenditore.
- L'autoriparatore dovrà adottare il rimedio prescelto dal cliente (riparazione o sostituzione del componente) senza alcuna spesa a carico del consumatore, potendo rifiutare di dare esecuzione al rimedio solo se questo si rivela oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto ad altro a disposizione. Se il difetto è riconducibile solo ad imperfetta installazione, del componente, l'autoriparatore potrà legittimamente proporre di eseguire solamente una nuova e corretta installazione del medesimo.
- Dell'intervento eseguito deve darsi riscontro in un documento, datato e sottoscritto dal consumatore, che descriva il rimedio attuato ed identifichi i componenti oggetto di intervento.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: **2) Quale responsabilità in caso di difetto occulto?**

- L'autoriparatore risponde nei confronti del consumatore anche per i "difetti occulti", vale a dire quelli che non conosceva o che non poteva conoscere usando l'ordinaria diligenza, salvo il diritto di regresso che abbiamo visto.
- L'autoriparatore non è invece tenuto a rispondere dei difetti conosciuti o conoscibili dal consumatore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, deve trattarsi di difetti che siano tali da non compromettere integralmente la funzionalità del componente.
- Dal momento che la prova della conoscenza del difetto spetta all'autoriparatore, è opportuno che questi descriva nell'ordine, nel contratto o nei documenti fiscali il difetto del componente fornito al consumatore; sarà altresì opportuno evidenziare nel documento contrattuale se il consumatore, proprio in forza del difetto, ha ottenuto condizioni di acquisto più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 3) Come comportarsi se il rimedio richiesto dal consumatore si riveli obiettivamente impossibile od eccessivamente oneroso

- In questi casi (per es. il cliente chiede la riparazione di un componente irrimediabilmente compromesso, oppure la sostituzione di un pezzo usato non più reperibile sul mercato) l'autoriparatore potrà proporre il rimedio alternativo. Se il consumatore non lo accetta, questi avrà diritto di ottenere, a sua scelta, una riduzione del prezzo pagato oppure la risoluzione del contratto (purché il difetto non sia di lieve entità).
- Nel caso della risoluzione, il consumatore dovrà restituire all'autoriparatore il componente difettoso (l'onere dell'eventuale disinstallazione resteranno a carico del consumatore) ed avrà diritto di ottenere la restituzione della somma pagata all'autoriparatore, dovendosi però tenere conto del periodo di utilizzo del bene.
- Anche in questo caso sarà bene specificare in un documento sottoscritto dal consumatore i motivi che hanno reso impossibile od eccessivamente oneroso il rimedio scelto dal cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 4) Richiesta generica di verifica dello stato di efficienza del veicolo: come comportarsi per andare esenti da responsabilità

- In questi casi l'autoriparatore, **prima di procedere a qualsiasi intervento, deve concordare** specificamente ed espressamente con il cliente il **tipo e la qualità dei controlli da eseguire**, che possono variare a seconda dei seguenti parametri:
 1. Epoca d'immatricolazione del veicolo e stato d'uso dello stesso;
 2. Segnalazione da parte del cliente di eventuali anomalie;
 3. Specifiche esigenze o richieste del cliente (si vuole mantenere il perfetto stato o soltanto garantire la funzionalità prima di un viaggio, rimandando interventi non strettamente necessari);

I controlli da eseguire dovranno essere indicati in un apposito modulo, predisposto dall'autoriparatore e sottoscritto dal cliente per accettazione.

- N.B.** Se l'autoriparatore, nell'eseguire i controlli concordati con il cliente si accorge dell'esistenza di altre carenze o problemi, tali da pregiudicare le condizioni minime di sicurezza o di efficienza del veicolo, ha l'obbligo giuridico di informare il cliente dei problemi riscontrati e dei rischi connessi ad un mancato intervento, anche se l'accertamento non costituiva oggetto dell'incarico.

Relatore:
avv. A. Valerio

Casi pratici: 5) Scoperta dell'esistenza di difetti o carenze del veicolo che non rientrano nell'oggetto dell'incarico

Verona,
27-05-2010

- Può accadere che, nel corso dell'esecuzione di un intervento commissionato dal cliente l'autoriparatore riscontri la sussistenza di problemi non segnalati e talvolta neppure conosciuti dal cliente, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo (per es., nel verificare lo stato dei pneumatici, ci si accorge di un problema strutturale al semiasse).
- In questi casi l'autoriparatore **deve** informare il cliente in ordine ai problemi riscontrati ed ai pericoli connessi, nonché in ordine agli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo.
- Qualora ciò non venisse fatto, l'autoriparatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni che il cliente possa dimostrare di avere subito a causa del difetto o del problema rilevato ma non segnalato in occasione del diverso intervento commissionato.
- Se, nonostante la segnalazione del problema, il cliente non consente l'esecuzione dei necessari interventi, è opportuno che l'autoriparatore predisponga un documento nel quale vengono descritti i difetti ed i problemi rilevati ed i rischi per la sicurezza ad essi connessi, evidenziando che il cliente non ha prestato il consenso all'esecuzione degli interventi necessari; la dichiarazione deve essere sottoscritta dal cliente e rilasciata all'autoriparatore, potendo così respingere future contestazioni di responsabilità.
- Quanto ad eventuali **riparazioni complementari rispetto a quelle commissionate**, a seguito di problemi scoperti successivamente, qualora la spesa per le riparazioni aggiuntive non superi il 10% dell'importo totale preventivato, vi si potrà provvedere direttamente. In caso contrario, dovrà esserne previamente informato il cliente, al quale andrà sottoposto un nuovo preventivo, che dovrà essere specificamente autorizzato.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 6) Richiesta di esecuzione di un intervento parziale, non corretto, ovvero non conforme alle prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore

- L'autoriparatore deve rifiutare di eseguire qualsiasi intervento che non sia conforme alle specifiche prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore. In caso contrario, egli risponde dei danni verificatisi a causa dell'intervento eseguito, anche qualora sia stata pattuita un'apposita clausola di esonero da responsabilità (da considerarsi comunque invalida).
- L'autoriparatore non può, neppure su espressa richiesta del cliente, ad esempio:
 1. Installare componenti che non siano regolarmente omologati secondo le normative tecniche nazionali ed europee;
 2. Installare pneumatici aventi specifiche tecniche incompatibili rispetto al veicolo del cliente;
- Impiegare un olio vietato ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico.

Relatore:
avv. A. Valer

Casi pratici: 6) Richiesta di esecuzione di un intervento parziale, non corretto, ovvero non conforme alle prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore

Verona,
27-05-2010

- Se invece il cliente chiede di eseguire un intervento soltanto parziale o comunque non conforme alla sola regola dell'arte, si deve distinguere:
 1. se l'intervento non vietato dalle normative tecniche di settore è tale comunque da compromettere o da non assicurare le condizioni minime di sicurezza del veicolo (viene chiesto di sostituire solo le pastiglie dei freni e non i dischi, che però sono molto usurati e rischiano di rompersi a breve), l'autoriparatore dovrà rifiutarsi di eseguirlo, senza possibilità di concordare clausole di esonero da responsabilità.
 2. Se, invece, l'intervento richiesto, pur non conforme alle regole dell'arte, non è tale da pregiudicare le condizioni minime di sicurezza (nell'esempio precedente, i dischi sono usurati ma non completamente), l'autoriparatore che vuole eseguire l'intervento dovrà:
 - a) avvertire il cliente dei rischi connessi all'intervento richiesto e delle corrette modalità di intervento;
 - b) redigere un documento nel quale siano precisati gli elementi indicati al punto precedente;
 - c) richiedere la sottoscrizione del documento al cliente, contenente specifica clausola di esonero dalla responsabilità per qualsiasi danno potenzialmente connesso con l'intervento richiesto dal cliente.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 7) Quali spese sono a carico dell'autoriparatore qualora il consumatore abbia diritto ad un intervento in garanzia per difetto di un ricambio

- La legge prevede che l'intervento riparativo sia a costo zero per il consumatore. In particolare, viene espressamente previsto dalla normativa che il riparatore debba sopportare tutti i costi di spedizione, di materiali, di mano d'opera indispensabili al ripristino del bene difettoso; del pari, si debbono considerare a carico dell'autoriparatore le spese di soccorso e traino del veicolo guasto, per il deposito e la custodia dello stesso presso l'officina, per la spedizione del componente difettoso presso centri specializzati di riparazione, per l'acquisto di componenti accessori rispetto a quello difettoso.
- Dubbio rimane se debbano essere rimborsate anche eventuali spese ulteriori, per rientro passeggeri o pernottamento fuori sede, auto sostitutiva, ecc...La legge, infatti, pur non facendone menzione, non esclude, tuttavia, che il consumatore possa richiedere, documentandoli, il rimborso di tali costi ulteriori, a titolo di risarcimento del danno comunque connesso a causa dell'improvvisa rottura del veicolo.

Relatore:
avv. A. Valerio

Casi pratici: 8) La responsabilità per i danni ulteriori, conseguenti alla rottura del ricambio oggetto di garanzia

Verona,
27-05-2010

- Può accadere che la rottura di un ricambio installato ed oggetto di garanzia possa determinare il danneggiamento di altri componenti (si pensi alla rottura della cinghia di distribuzione appena sostituita).
- In questi casi la responsabilità dell'autoriparatore si estende agli ulteriori componenti danneggiati in virtù delle norme generali che regolano le conseguenze del mancato rispetto di obblighi contrattuali e non in virtù della garanzia legale più sopra descritta, che tace sul punto.
- Pertanto, l'autoriparatore risponderà dei danni in questione se il consumatore dimostrerà un inadempimento colposo alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera o dal contratto di compravendita del componente difettoso. Non sarà tenuto a risponderne l'autoriparatore se dimostra che egli ha agito con perizia ovvero non poteva riconoscere il difetto con l'ordinaria diligenza.
- Spetta al cliente dimostrare che i danni ulteriori sono conseguenza immediata e diretta dell'operato colposo dell'autoriparatore e non troveranno applicazione, in relazione ai soli danni ulteriori, i rimedi ed i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla disciplina della garanzia legale sui beni di consumo (due anni dalla consegna e due mesi dalla scoperta).

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 9) La garanzia quando l'autoriparatore abbia fornito un pezzo di ricambio usato ovvero abbia installato un componente fornito direttamente dal cliente

- Abbiamo visto che, in mancanza di un diverso accordo scritto che riduca ad un anno la garanzia, la garanzia legale di due anni è dovuta anche per i componenti usati installati sul veicolo del consumatore (in favore del professionista, invece, vale la normale garanzia per vizi prevista dal contratto di compravendita, che è di un anno).
- Se l'autoriparatore voglia ridurre ad un anno la garanzia sul componente usato, dovrà far sottoscrivere al cliente consumatore per accettazione una specifica clausola, che potrà essere inserita nel preventivo o nei documenti fiscali, purché sottoscritti dal cliente;
- L'autoriparatore non sarà tenuto a garantire sul componente usato caratteristiche pari al nuovo, ma sarà tenuto alla garanzia solamente per i difetti non derivanti dall'uso normale e tenuto conto dell'uso pregresso. Per delimitare la garanzia, pertanto, diventa essenziale effettuare nei documenti contrattuali o fiscali un'accurata descrizione delle caratteristiche del bene installato e del suo stato d'uso. A questo punto il cliente non potrà avvalersi della garanzia per difetti o guasti prevedibili alla luce della descrizione fatta ed allo stato d'uso del bene.
- Del pari, si dovrà dare atto nei documenti se il componente è fornito dal cliente. In tal caso, l'autoriparatore risponderà solamente della corretta installazione, ma non di eventuali difetti del componente, pur avendo il dovere di informare il cliente di eventuali inidoneità od incompatibilità dello stesso, arrivando a rifiutarne l'impiego nel caso in cui il componente fornito sia sprovvisto delle caratteristiche tecniche richieste dalle normative di settore.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 10) La responsabilità per i danni al veicolo lasciato in custodia dal cliente in occasione di di lavori di riparazione od agli oggetti in esso contenuti

- Abbiamo detto che la consegna del veicolo all'autoriparatore affinché questi esegua vi qualsiasi tipo di intervento fa automaticamente discendere a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodire il mezzo e di restituirlo nel medesimo stato in cui è arrivato in officina, trattandosi di un obbligo accessorio a quello principale.
- **L'obbligo di custodia**, tuttavia, permane soltanto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori; **una volta informato il cliente della fine dei lavori e dell'impossibilità di garantire una custodia piena** (per es., il veicolo deve essere messo all'aperto perché non c'è spazio all'interno dell'azienda) il cliente sopporterà il rischio del furto o del danneggiamento, sempre che tali eventi non siano derivati da una particolare e grave negligenza dell'autoriparatore (le chiavi del veicolo sono state lasciate al suo interno).
- L'autoriparatore deve custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde del furto o del danneggiamento derivanti dalla mancata adozione di comportamenti o di precauzioni ispirate al criterio della comune diligenza (per es., per l'incendio dell'autovettura dovuto all'assenza di idonei sistemi antincendio).
- Nessuna responsabilità, invece, se la distruzione od il danneggiamento sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore, come nel caso in cui l'autovettura rimanga vittima nel piazzale della carrozzeria di una improvvisa e copiosa grandinata.

Relatore:
avv. A. Valerio

Verona,
27-05-2010

Casi pratici: 10) La responsabilità per i danni al veicolo lasciato in custodia dal cliente in occasione di di lavori di riparazione od agli oggetti in esso contenuti

- Per quanto riguarda gli oggetti lasciati a bordo del veicolo, l'autoriparatore non risponde della loro perdita, distruzione o danneggiamento, a meno che il cliente ne abbia dichiarato espressamente la presenza a bordo e l'autoriparatore ne abbia accettato la consegna e la custodia.
- E' opportuno, in proposito, redigere un documento che descriva la natura e la qualità degli oggetti al momento della consegna del veicolo.
- Diverso discorso vale per gli oggetti che costituiscano pertinenze del veicolo stesso, quali l'autoradio, il telefono veicolare, il navigatore satellitare, per i quali l'autoriparatore risponde della perdita o del danneggiamento, a meno che non sussista uno specifico accordo con il cliente che esoneri il primo da qualsiasi responsabilità.
- A tal fine, serve un vero e proprio accordo con il committente, preferibilmente sottoscritto dallo stesso, non potendo considerarsi sufficienti cartelli od avvisi affissi all'interno dell'azienda, ove si avverte il cliente che si declina ogni responsabilità per gli accessori lasciati a bordo del veicolo.

Relatore:
avv. A. Valerio